

W. G. G.

da accertarsi agli effetti della imposta di Ricchezza Mobile in base a bilancio. Pertanto, l'espressa e sensuosa di legge e la conseguente non classificabilità di detto reddito ai fini dell'imposta di Ricchezza Mobile inducono, intuitivamente, ad escludere l'obbligo dell'Istituto di provvedere al versamento del contributo straordinario di cui trattasi;

2) stante anche l'espressione di cui al citato art. 75 della legge ("attività produttiva di reddito classificabile in Cat. B") un'eventuale tassazione dell'Istituto potrebbe determinarsi nel solo caso di bilancio industriale attivo. In tale ipotesi, l'obbligo dell'Istituto di operare la denuncia degli utili, sia agli effetti fiscali che amministrativi, per l'iscrizione degli stessi nel bilancio preventivo dello Stato e per il versamento del relativo importo al Tesoro (legge 3 giugno 1940, n° 761) renderebbe di sicuro adempimento nei confronti dell'Amministrazione finanziaria l'obbligo dell'Istituto di scattare, in conseguenza di tali utili e quindi della loro classificabilità in Cat. B, il contributo straordinario di cui sopra.

Nel riferire quanto sopra al Consiglio di